

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 21-1866

Legge 8/02/2001, n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 614.434,00 per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa su immobili di proprietà del Comune di Torino gestiti dall'ATC, siti nel Comune di Torino e/o nella provincia di Torino (P.I. n. 9225).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota Prot. n. 48176 del 15/10/10 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 800 del 27/09/10, con la quale veniva approvato il progetto definitivo e il relativo Quadro Tecnico-economico (QTE) relativi ad interventi di manutenzione straordinaria "diffusa" volti alla messa a norma del patrimonio della Città di Torino in gestione all'ATC, per un importo complessivo pari a euro 614.434,00;

con la nota sopra citata venivano altresì trasmessi copia del parere favorevole assunto dalla competente Commissione Tecnico-consulativa (CTC) in data 28/07/2010 (n. 2843) ed il QTE n. 1;

i fondi che l'ATC di Torino, sulla base della documentazione presentata, intende utilizzare per l'intervento sopra descritto, fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC di Torino e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

precisato che il sopra indicato intervento fa parte di un più complesso programma che prevede l'utilizzo anche di altre fonti di finanziamento (nella fattispecie: € 2.062.272,00 a valere sulla legge n. 560/93), per l'utilizzo delle quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte della Regione;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

dato atto che, con nota Prot. n. 12388 del 14/03/2011 l'ATC di Torino ha provveduto a trasmettere agli uffici regionali copia della deliberazione n. 136 del 2/09/2010, con la quale è stato approvato il "2° aggiornamento al Piano Investimenti 2010" ed è stata richiesta alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 Legge 513/77, depositate presso l'ATC e non versate ai sensi della Legge 21/2001, art. 6, comma 3, per l'intervento già richiamato;

posto che, a riscontro di quanto richiesto dagli uffici regionali competenti con nota Prot. n. 5745/DB0820 del 10/02/2011, l'ATC di Torino ha trasmesso, con nota Prot. n. 7575 del 15/02/2011 l'Elenco Toponomastico, approvato con la determina n. 800 del 27/09/2010, facente parte dei Documenti di progetto, contenente gli "immobili della Città di Torino che potranno essere oggetto di lavorazione, siti nel Comune di Torino e/o nei Comuni della Provincia di Torino";

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento di manutenzione straordinaria sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 53473/DB0803 del 21/12/2010 con la quale il competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Torino coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s. (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) e che il numero di programma attribuibile è il n. 9225;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consultiva istituita presso l'ATC di Torino ha espresso parere favorevole in data 28/07/2010 sul sopra indicato intervento;

considerato che l'importo di euro 614.434,00, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Torino;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nella relazione tecnica illustrativa facente parte del parere della CTC sopra richiamato, lo stesso è relativo ad opere di manutenzione straordinaria diffusa, "al fine di poter dare immediato riscontro a situazioni quali: messa in sicurezza, ordinanze varie emesse dai vari Comuni o da altri organi competenti, ripristino parziale di parti dell'immobile (parti comuni), ripristino impianti, ecc.";

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con la nota Prot. n. 48176 del 15/10/2010 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine ai primi indirizzi applicativi della recente legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 28/07/2010;

richiamato l'art. 2 del vigente Regolamento di e.r.p.s., inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, come ribadito nella nota Prot. n. 53743/DB0803 dei competenti uffici regionali;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 614.434,00 relativo alle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa da eseguirsi su immobili facenti parte dell'Elenco Toponomastico approvato con la determina dell'ATC n. 800 del 27/09/2010, siti nel Comune di Torino e/o nei Comuni della Provincia di Torino (PI n. 9225).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)